

Comune di Gubbio



Regolamento per la disciplina dell'Imposta di Soggiorno

Approvato con D.C.C.
n. 77 del 09.07.2015 e
modificato con D.C.C.
n. 56 del 21.04.2016 e
n. 21 del 07.03.2017 n.
22 del 20.03.2018

Indice

Articolo 1 - Istituzione dell'Imposta	3
Articolo 2 - Presupposto dell'Imposta	3
Articolo 3 - Soggetto passivo e responsabile degli obblighi tributari	3
Articolo 4 - Misura dell'imposta	4
Articolo 5 - Esenzioni e riduzioni	4
Articolo 6 - Versamento dell'imposta	5
Articolo 7 - Obblighi di dichiarazione	5
Articolo 8 - Controllo e accertamento	6
Articolo 9 - Sanzioni e interessi	7
Articolo 10 - Riscossione coattiva	8
Articolo 11 - Compensazioni	8
Articolo 12 - Contenzioso	8
Articolo 13 - Funzioni della Consulta per il turismo in ordine all'imposta	8
Articolo 14 - Entrata in vigore	8
Articolo 15 - Disposizioni transitorie e finali	9

Articolo 1

Istituzione dell'imposta

- 1 E' istituita nel Comune di Gubbio l'Imposta di Soggiorno per finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
- 2 Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate nel territorio del Comune di Gubbio ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale).

Articolo 2

Presupposto dell'imposta

1. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento in qualsiasi tipo di struttura ricettiva, come definita dalla Legge regionale n. 13 del 12.07.2013 e s.m.i. – Testo Unico in materia di Turismo, situata nel territorio del Comune di Gubbio.
2. Sono altresì soggetti ad imposta di soggiorno i pernottamenti negli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, ubicati nel territorio del Comune di Gubbio.

Articolo 3

Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari

- 1 Soggetto passivo dell'imposta è il soggetto non residente che, a fronte di corrispettivo, pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 2.
- 2 I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono: il gestore della struttura ricettiva di cui all'articolo 2, il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all'art. 4, c. 5- ter, del dl 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, c. 5- bis, del dl 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017.
- 3 I soggetti di cui ai commi precedenti del presente articolo sono obbligati ad esporre al pubblico, in appositi spazi, informazioni per gli ospiti relative all'applicazione, entità ed esenzioni o riduzioni dell'Imposta di Soggiorno.

Articolo 4

Misura dell'imposta

- 1 L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive di cui all'art. 2 in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime.
- 2 La misura dell'imposta è determinata annualmente con delibera di Giunta Comunale, nel limite stabilito dalla legge di riferimento, ai sensi dell'art.42 del D. Lgs. 267/2000.
- 3 L'imposta è applicata fino ad un massimo di quattro pernottamenti consecutivi, purché effettuati nella medesima struttura ricettiva, e graduata sulla base della tipologia di struttura ricettiva.
- 4 Il Comune di Gubbio comunica alle strutture ricettive, preventivamente e con mezzi idonei, la misura dell'imposta ed eventuali variazioni e decorrenze.

Articolo 5

Esenzioni e Riduzioni

- 1 Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno, oltre ai soggetti non paganti presso la struttura ricettiva (quali, ad esempio, i titolari e i dipendenti della stessa o gli ospiti soggiornanti a carico dell'Amministrazione Comunale):
 - a) i residenti nel comune di Gubbio;
 - b) i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età;
 - c) i malati che devono effettuare terapie ed interventi presso il locale ospedale;
 - d) gli accompagnatori che assistono i malati di cui al precedente punto c), per un massimo di due persone;
 - e) gli studenti regolarmente iscritti presso istituti di istruzione, di ogni ordine e grado, o corsi di formazione professionale, legalmente riconosciuti istituiti sul territorio comunale;
 - f) i portatori di handicap non autosufficienti ed il loro accompagnatore;
 - g) gli appartenenti alle forze di Polizia Statale e Locale, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco che pernottano per esigenze di servizio nonché coloro che intervengono come volontari della protezione civile e della croce rossa oppure trovano ospitalità in occasione di eventi calamitosi.
2. L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma, lettere c) , d) e f), è subordinata al rilascio di un'attestazione, al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, resa in base alla disposizione di cui articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni, contenente le generalità degli accompagnatori e dei pazienti, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero nelle strutture del territorio comunale. Per il punto d) gli accompagnatori dovranno altresì dichiarare che il soggiorno

presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente.

3. L'Imposta viene, inoltre, applicata in misura ridotta del 50% nei confronti dei gruppi scolastici (ferma restando l'esenzione prevista dal comma 1, lett. b), del presente articolo per i minori di anni 12) in visita didattica, previa attestazione del Dirigente Scolastico. Analoga riduzione spetta, alle medesime condizioni, ai professori/accompagnatori degli studenti in visita didattica nonché agli autisti di pullman in numero di una riduzione ogni venticinque partecipanti.
4. Il comune mette a disposizione dei contribuenti e dei gestori appositi moduli di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
5. I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le dichiarazioni di cui al comma 4 e le attestazioni di cui al comma 2; mentre, per quanto concerne l'esenzione di cui al comma 5, i gestori devono indicare, nella dichiarazione quadrimestrale di cui all'art. 7, tale evenienza, allegandovi la documentazione comprovante la situazione dichiarata.

Articolo 6

Versamento dell'imposta

- 1 I soggetti di cui all'art. 3, comma 1, al termine del periodo di permanenza sono tenuti a corrispondere l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Il gestore provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza nel documento fiscale, e al successivo versamento al Comune di Gubbio.
- 2 Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di Imposta di Soggiorno sul c/c postale entro quindici giorni dalla fine di ogni quadrimestre.
- 3 Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione è inferiore o pari a 50 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Articolo 7

Obblighi di dichiarazione

- 1 I gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune hanno l'obbligo di dichiarare all'Ente, entro venti giorni dalla fine di ogni quadrimestre, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso dei quattro mesi precedenti, il numero dei soggetti esenti, di quelli aventi diritto alla riduzione in base al precedente art. 5, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai

- fini del computo della stessa. L'obbligo di dichiarazione sussiste pure nel caso in cui la struttura non abbia registrato presenze nel quadrimestre di riferimento.
- 2 I gestori delle strutture ricettive sono, inoltre, obbligati a conservare, le autocertificazioni sottoscritte dai soggetti passivi inadempienti all'obbligo di pagamento dell'Imposta. Ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati), qualora il soggetto passivo si rifiuti di sottoscrivere tale autocertificazione, il gestore della struttura ricettiva ha l'obbligo di conservare unitamente alla dichiarazione di cui al precedente periodo, i dati identificativi del medesimo soggetto.
 - 3 Per le strutture ricettive che non hanno carattere annuale, gli obblighi di cui al precedente commi 1 sussiste in riferimento al periodo di apertura dichiarato. Le eventuali comunicazioni di chiusura saranno comunicate all'Ufficio Tributi direttamente dal Servizio Turistico.
 - 4 La dichiarazione va effettuata attraverso apposito accreditamento al sito internet, messo a disposizione degli utenti dal Comune gratuitamente al seguente indirizzo: <https://gubbio.imposta-soggiorno.it>.
 - 5 La compilazione del modello cartaceo, sarà accettata soltanto in casi di sopravvenuta impossibilità da parte dei gestori all'utilizzo del software per la gestione informatica dell'imposta, lo stesso dovrà essere trasmesso attraverso una delle seguenti modalità telematiche:
 - PEC istituzionale dell'Ente: comune.gubbio@postacert.umbria.it;
 - mail dell'Ufficio Protocollo: protocollo@comune.gubbio.pg.it;ovvero a mezzo posta o tramite consegna a mano all'Ufficio Protocollo sito in Via della Repubblica.
- Una volta risolta la problematica che ha impedito la compilazione della dichiarazione attraverso la procedura software il gestore dovrà aver cura di ricaricarla al fine dell'elaborazione completa del conto di gestione (mod. 21) da trasmettere alla Corte dei Conti.
- 6 Per i soggiorni a cavallo del quadrimestre il conteggio dei pernottamenti potrà essere indicato nel primo mese del quadrimestre successivo ed anche il versamento dell'imposta di soggiorno dovuta dovrà essere girato al comune nel quadrimestre di dichiarazione.
 - 7 Il gestore della struttura ricettiva, in quanto agente contabile, è tenuto a trasmettere al Comune, entro il 31 gennaio, il conto della gestione relativo all'anno precedente, su modello approvato con DPR 194/1996 – Mod. 21 ed elaborato direttamente dalla procedura software in dotazione a tutte le strutture.

Articolo 8

Controllo e accertamento

- 1 Il Comune controlla le dichiarazioni ed i versamenti dell'Imposta di Soggiorno.

- 2 Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art.1, commi 161 (modalità e termini) e 162 (requisiti minimi) della Legge 27 dicembre 2006 n. 296.
- 3 Nell'esercizio dell'attività di controllo, il Comune, oltre ad avvalersi di dati, informazioni e documentazione reperibili presso i diversi Servizi interni e ove necessario, anche ricorrendo ad altri uffici pubblici, può:
 - invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Articolo 9

Sanzioni e interessi

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì le disposizioni previste dall'articolo 16 del D. Lgs. n. 472 del 1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 7, comma 2, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 a € 500,00 ai sensi dell'articolo 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 7, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 100,00, ai sensi dell'articolo 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 10

Riscossione coattiva

Le somme accertate a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 11

Compensazioni

Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposita richiesta scritta da presentare almeno quindici giorni prima della scadenza del termine di versamento.

Articolo 12

Contenzioso

Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono demandate alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modifiche.

Articolo 13

Funzioni della Consulta per il Turismo in ordine all'Imposta

Gli effetti dell'applicazione dell'imposta vengono monitorati dalla Consulta Comunale per il Turismo, istituita con Delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 26/02/2015 per la definizione di azioni volte al rilancio del settore turistico, nonché per raccordare iniziative promozionali del territorio. Tale monitoraggio è finalizzato alla formulazione di eventuali proposte correttive in relazione al tributo.

Articolo 14

Entrata in vigore

- 1 Il presente regolamento entra in vigore il primo settembre 2015 e sarà pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente.

- 2 Lo stesso verrà, inoltre, inviato nelle consuete modalità al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze – Area delle Politiche Fiscali.

Articolo 15

Disposizioni transitorie finali

Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge sull'ordinamento tributario ed in particolare l'art. 1 commi da 158 a 168 della Legge 27/12/2006 n. 296.